



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 14 dicembre 2022

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere (relatore)
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 50/2019/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ESAMINATE le relazioni sul Bilancio 2018-2020 e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di Lazise (Vr);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 34/2022 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Magistrato relatore, Consigliere Amedeo Bianchi;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Lazise (Vr), ed in particolare:

- i questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/2020 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;
- le relazioni dell'Organo di revisione relative ai bilanci di previsione e ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Le risultanze dell'istruttoria compiuta ed i rilievi emergenti dagli atti sono stati sottoposti dal magistrato istruttore, nell'odierna adunanza, al Collegio che si è pronunciato con le motivazioni che seguono.

DIRITTO

La legge 5 giugno 2003 n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento degli EE.LL. forme innovative di controllo originariamente definite di natura c.d. “collaborativa”, attribuite alla Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle Autonomie territoriali, in relazione ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

A completamento del nuovo ordinamento dei controlli, la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti (che vi ha poi provveduto elaborando i questionari già richiamati in fatto). Nelle previsioni del legislatore, tale adempimento deve dare conto in particolare del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno e dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria, in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Nello scrutinio di legittimità la Corte costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno sia *“ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”* concorrendo *“alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell'equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno”* (sentenza n. 179 del 2007) ritenendo altresì che tale nuova attribuzione trovi diretto fondamento nell'art. 100 Cost., il quale come noto assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio, come controllo esterno ed imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo *“sulla gestione del bilancio dello Stato”* ivi previsto come oggi esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata.

A superamento della natura meramente “collaborativa”, con il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, i controlli sui bilanci degli EE.LL. hanno assunto caratteri cogenti nei confronti dei soggetti destinatari, poiché - nel contesto della riforma costituzionale per il rafforzamento del principio dell’equilibrio di bilancio - il legislatore nazionale ha introdotto, nell’ambito delle verifiche ex legge n. 266/2005 cit., la possibilità di accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno (oggi superato dalla nuova regola contabile dell’equilibrio di cui alla legge 24 dicembre 2012 n. 243), che comporta per le amministrazioni interessate l’obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, come statuito dall’art. 148-bis del TUEL introdotto con l’art. 3, comma 1, lettera e) del citato decreto legge n. 174/2012.

La *ratio legis* che caratterizza l’evoluzione del sistema dei controlli sulle Autonomie locali può essere rinvenuta nella finalità di prevenire e/o contrastare le gestioni contabili viziate dalla carenza di equilibrio strutturale e dinamico, nel significato discendente dagli artt. 81 e 97 Costituzione, poiché tali situazioni di tipo disfunzionale si riversano sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, con la conseguente elusione dei limiti e dei vincoli apposti per la sana gestione economico-finanziaria con l’esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica, riservata alla competenza esclusiva dello Stato ed orientata anche al rispetto degli obblighi e degli obiettivi nazionali-comunitari (cfr. Corte cost. sentenza n. 40 del 2014). Ne consegue che tale tipo di sindacato finanziario è esercitato nell’interesse dello Stato-Comunità per finalità che riguardano l’intero sistema della finanza pubblica allargata, e quindi il potere conferito alla Corte dei conti di adottare misure interdittive sulla gestione del bilancio dell’ente locale è anch’esso strumentale al perseguimento degli obiettivi fissati dalle politiche di bilancio nel rispetto degli obblighi assunti con l’Unione europea.

Pertanto, il nuovo sistema dei bilanci pubblici, emergente dal complesso delle disposizioni normative vigenti, tra le quali sono annoverate le disposizioni contenute nelle citate leggi n. 131/2003 e n. 266/2005, è orientato verso una duplice finalità del controllo finanziario sugli enti locali; infatti, da un lato, tale sistema è diretto a rappresentare agli organi elettivi degli enti controllati la reale ed effettiva situazione finanziaria e le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le misure correttive che ritengano più opportune; dall’altro lato il medesimo sistema, a fronte di irregolarità idonee a compromettere la stabilità finanziaria dell’ente assoggettato a controllo, può produrre effetti ed esiti cogenti, al fine di preservare l’integrità della gestione delle risorse pubbliche affidata all’ente controllato.

In tale contesto si inserisce la riforma operata dal decreto legislativo n. 118 /2011 che, in attuazione della delega contenuta nella legge 5 maggio 2009 n. 42, di attuazione del federalismo fiscale di cui all’art. 119 della Costituzione, ha avviato il processo di armonizzazione dei sistemi contabili degli enti territoriali e dei loro organismi partecipati, poiché dalla trasparenza finanziaria, dalla intelligibilità dei dati e dalla confrontabilità

delle informazioni inserite in schemi di bilancio omogenei tra loro, dipende la corretta valutazione degli andamenti della finanza territoriale, i cui esiti si riflettono sui conti pubblici nazionali.

A complemento delle superiori osservazioni, vanno altresì richiamate le linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie, già citate nel preambolo (v. deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR), nelle quali è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità dell'ente locale di perseguire la effettiva stabilità di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione e, in particolare, la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione e l'indebitamento.

Per quanto sopra esposto, all'esito dell'istruttoria svolta si segnalano, tra gli altri, i seguenti profili di criticità:

1. Ritardo nell'approvazione del rendiconto 2017 e adempimenti BDAP

Il Comune di Lazise ha approvato il rendiconto 2017 in data 5 maggio 2018, oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento, termine perentoriamente previsto dall'art. 227, c. 2, del decreto legislativo n. 267/2000. Inoltre, ha inviato i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della legge n. 196/2009, in data 11 giugno 2018, superando il termine per l'invio normativamente stabilito in trenta giorni dall'approvazione del rendiconto.

In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di indicare se sono state poste in essere assunzioni, in violazione dell'art. 9, commi 1 quinquies e ss., del decreto legge n. 113/2016 e se sono stati rispettati i divieti e le prescrizioni previste nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di approvazione del rendiconto. L'Ente ha fornito la seguente risposta: *“In riferimento alla tardiva approvazione del rendiconto 2017, avvenuto il 05 maggio 2018, e al tardivo invio degli schemi di bilancio alla BDAP, avvenuto oltre i 30 giorni dall'approvazione del rendiconto, si attesta l'avvenuto rispetto del divieto di assunzione dal 01.05.2018 al 11.06.2018 e il rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 1-quinquies e seguenti del decreto legge 113/2016 e s.m.i.”.*

2. Fondo crediti di dubbia esigibilità

Per quanto riguarda il metodo di calcolo utilizzato per la determinazione del FCDE, l'Organo di revisione comunica che l'Ente ha applicato il metodo di calcolo semplificato secondo il seguente prospetto:

FCDE metodo semplificato		Rendiconto 2017	Rendiconto 2018
Fondo crediti accantonato al risultato di amministrazione al 01.01	+	887.186,84	692.327,76
Utilizzo fondo crediti per la cancellazione dei crediti inesigibili	-	429.080,37	-
Fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione	+	234.221,29	-
FONDO CREDITI ACCANTONATO A RENDICONTO		692.327,76	692.327,76

Si rileva che nel calcolo suddetto la voce “Fondo crediti definitivamente accantonato nel bilancio di previsione” non è stata valorizzata nel 2018, mentre in BDAP (foglio 3 riga 1640) il medesimo importo risulta pari ad € 247.982,99. Essendo, pertanto, il calcolo non corretto, anche l’importo del “Fondo crediti accantonato a rendiconto” (pari ad € 692.327,76 nel 2018) non risulta corretto.

Al riguardo è stato chiarito dall’Ente che: “L’ammontare del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità (FCDE) per l’esercizio 2018, come da prospetto allegato al rendiconto, in base alla metodologia di calcolo adottata, è pari a euro 225.810,66. In sede di rendiconto l’Amministrazione ha deciso, avendone anche la capacità finanziaria, di stanziare, prudenzialmente, l’importo di euro 692.327,76, pari a quanto stanziato per l’esercizio precedente. L’importo previsto nel bilancio di previsione 2018, pari ad euro 247.982,99 è confluito nell’importo complessivo sopra indicato di euro 692.327,76, ritenendolo già congruo. Pertanto, ai fini BDAP l’importo da considerare e ritenere corretto è euro 692.327,76. Sarà cura dell’ufficio provvedere alla correzione in BDAP, dopo Vostra asseverazione”.

3. Gestione dei residui

In merito all’anzianità dei residui nella relazione dell’Organo di revisione sul rendiconto dell’esercizio 2018 si evidenziano residui attivi del titolo I pari ad € 37.358,83 e del titolo II pari ad € 324.469,08, relativi agli esercizi precedenti il 2014.

A seguito di richiesta istruttoria in merito ai suddetti residui, nonché alle verifiche e alle valutazioni svolte nel corso dell’operazione di riaccertamento dei residui al fine del relativo mantenimento a bilancio, l’Ente ha comunicato che: “I residui attivi del Titolo I di euro 37.358,83 sono relativi alla TARES dovuta da una ditta alla quale era stato rateizzato l’importo. L’importo, pari al saldo, è stato incassato nel 2019. I residui attivi del Titolo II di euro 324.469,08 sono relativi a canoni demaniali extra portuali che la Regione Veneto deve versare al Comune di Lazise come da comunicazione del 05.10.2016”.

Si rileva, inoltre, che l’Ente al 31.12 presenta un carico elevato di residui passivi pari ad € 6.402.649,82 nel 2017 ed € 7.310.152,90 nel 2018 a fronte di residui attivi pari rispettivamente a € 2.273.692,80 ed € 2.570.870,97. Nello specifico emerge che il 57,37% nel 2017 (€ 3.673.078,63) e il 71,55% nel 2018 (€ 5.230.276,87) si riferiscono a debiti da pagare di parte corrente.

Al riguardo è stato comunicato: “Relativamente ai residui passivi di parte corrente si segnala quanto segue:

Anno 2017

Residui passivi al 01.01	Pagati	Eliminati	da riportare (res+comp)
3.294.328,38	2.305.294,87	41.049,43	3.673.078,63

Anno 2018

Residui passivi al 01.01	Pagati	Eliminati	da riportare (res+comp)
3.673.078,63	2.229.162,92	54.732,58	5.230.276,87

Anno 2019

Residui passivi al 01.01	Pagati	eliminati	da riportare (res+comp)
5.230.276,87	3.318.344,01	133.413,14	3.947.343,10

Anno 2020

Residui passivi al 01.01	Pagati	eliminati	da riportare (res+comp)
3.947.343,10	1.848.802,00	555.388,21	4.080.526,41

Evidenziando che gli importi dei residui da riportare sono, sostanzialmente, costanti. Si vuole, inoltre, evidenziare che la progressione dei residui eliminati è dovuta ad un maggior controllo delle somme impegnate dovute alla maggior sensibilità ed esperienza dei Responsabile della spesa”.

Dall’esame dei dati contenuti in BDAP relativamente al rendiconto dell’esercizio 2019 si osserva che, anche in questo esercizio, l’Ente al 31.12 presenta un carico elevato di residui passivi pari ad € 6.951.019,93 a fronte di residui attivi pari a € 2.089.148,26. Nello specifico emerge che il 56,79% si riferiscono a debiti da pagare di parte corrente.

4. Analisi di particolari entrate nella fase di accertamento

La voce relativa alle “Entrate per recupero evasione”, in entrambi gli esercizi, registra incassi pari alle somme accertate (complessivamente pari ad € 262.678,83 nel 2017 ed a € 460.236,17 nel 2018). Alla richiesta formulata dal Magistrato istruttore di chiarire con quale criterio siano state accertate tali entrate, l’Amministrazione comunale ha riferito che: *“Per gli esercizi 2017 e 2018 le “Entrate per recupero evasione IMU e IMU/TASI” sono state accertate per cassa”.*

Al riguardo si richiama l’All. 4/2 decreto legislativo n. 118/2011 il quale prevede (punto 3.3) che *“sono accertate per l’intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc..”*; allo stesso modo l’esempio n. 4 contenuto nel medesimo all. 4/2- Appendice tecnica- prevede che *“nel rispetto del principio contabile generale n. 9 della prudenza, il principio applicato della contabilità finanziaria n. 3.3 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, sono accertate per l’intero importo del credito (ad es. le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all’evasione, ecc.). Pertanto, per tali entrate è escluso il cd. accertamento per cassa ed è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell’avanzo di amministrazione”.*

Il Collegio, pertanto, ricorda che l’accertamento integrale delle entrate, pur con le eccezioni previste dal decreto legislativo n. 118/2011, accompagnato dalla contestuale previsione del fondo crediti di dubbia esigibilità, costituisce uno degli aspetti principali della disciplina concernente l’armonizzazione contabile.

5. Efficienza dell’attività di riscossione

Per quanto concerne la movimentazione delle somme rimaste a residuo nell’esercizio 2017 si osservano basse percentuali di riscossione relative alle voci “TARSU/TIA/TARI”

con residui attivi al 01.01.2017 pari ad € 692.279,97 e residui riscossi nel 2017 pari ad € 216.835,78 (31,32% di riscossione) e “Sanzioni amministrative codice della strada” con residui attivi al 01.01.2017 pari ad € 233.431,61 e residui riscossi nel 2017 pari ad € 63.822,47 (riscossione pari al 27,34%).

Per evidenziare la difficoltà di riscossione, con riferimento all'esercizio 2018, si menziona nuovamente la voce “Sanzioni amministrative codice della strada” con residui attivi al 01.01.2018 pari ad € 231.940,01 e residui riscossi nel 2018 pari ad € 68.651,09 (29,60% di riscossione) e la voce “Fitti attivi e canoni patrimoniali” con residui attivi al 01.01.2018 pari ad € 9.000,00 e residui riscossi nel 2018 pari a zero.

Alla luce di quanto sopra è stato chiesto all'Ente di illustrare le azioni intraprese per migliorare l'efficienza dell'attività di recupero delle somme rimaste a residuo. Al riguardo, l'Ente precisa quanto segue: *“Per i residui attivi TARSU/TIA/TARI si è proceduto ad un controllo più puntuale i cui risultati si sono manifestati nell'esercizio 2018 passando dal 31,32% di riscossione nel 2017 al 66,69% di riscossione nel 2018 (residui attivi al 01.01.2018 euro 496.882,70 e riscossi nel 2018 euro 331.397,98). Per i residui attivi da sanzioni amministrative codice della strada si registra un leggero miglioramento della percentuale di riscossione. E' da segnalare che, essendo Lazise una località turistica dove la presenza straniera è una componente importante, l'attività di riscossione si allunga poiché spesso gli autoveicoli da sanzionare sono stranieri. Per tale motivo è stata incaricata un'apposita società di recupero crediti esteri (mentre per i ruoli nazionali ci si avvale dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione). Relativamente al residuo attivo “Fitti e canoni patrimoniali” l'importo di euro 9.000,00 dovuto a concessione per installazioni di antenne per cellulari è stato incassato, per errore in competenza e pertanto si è provveduto a cancellarlo dai residui attivi”.*

Il Collegio, nel prendere atto della risposta fornita dal Comune, non può esimersi dall'evidenziare una scarsa efficacia nel recupero delle imposte. Ciò costituisce una criticità suscettibile di incidere negativamente sulla gestione, ritardando il conseguimento delle risorse necessarie a far fronte alle spese programmate anche sulla base delle entrate delle quali si è prevista la riscossione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, sul Bilancio di Previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Lazise:

- rileva la tardiva approvazione del rendiconto 2017, in violazione del termine perentorio del 30 aprile previsto all'art. 227, comma 2, del Tuel, nonché il superamento dei termini per l'invio dei dati alla BDAP e raccomanda per il futuro la puntuale osservanza dei termini perentori stabiliti in materia dal legislatore;
- richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta trasmissione dei dati alla BDAP, dovendosi rappresentare in tale piattaforma dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri;

- raccomanda un attento e costante monitoraggio dei residui mantenuti in bilancio e richiama l'attenzione sul rigoroso rispetto delle condizioni di conservazione dei residui alla luce dei principi contabili armonizzati;
- rileva una scarsa efficacia nel recupero delle entrate tributarie e dispone che l'Ente adotti ogni misura utile ad implementare ulteriormente l'attività di riscossione;
- raccomanda la corretta applicazione dei principi contabili nei termini esposti nella parte motivazionale;
- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Sindaco e, per suo tramite, al Consiglio comunale, al Segretario comunale, nonché al Revisore dei conti del Comune di Lazise (VR).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 dicembre 2022.

IL RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 7 settembre 2023.

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA

f.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini